



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2012/0366(COD)

10.4.2013

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Linda McAvan

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto** semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5 |
| MOTIVAZIONE..... | 42 |
| ALLEGATO | 46 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0788),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0420/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato italiano, dal Parlamento svedese, dal Parlamento greco, dalla Camera dei deputati italiana, dal Parlamento portoghese, dalla Camera dei deputati rumena e dal Parlamento danese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni²,
 - visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7 0000/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0. Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Occorre un'azione legislativa a livello dell'Unione anche per dare attuazione alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) del maggio del 2003, **di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti**. L'articolo 9 (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco), l'articolo 10 (regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco), l'articolo 11 (confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco), l'articolo 13 (pubblicità) e l'articolo 15 (commercio illecito dei prodotti del tabacco) della convenzione sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze delle parti per l'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo è stata adottata per consenso una serie di orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della citata convenzione, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento

(7) Occorre un'azione legislativa a livello dell'Unione anche per dare attuazione alla **fondamentale** convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) del maggio del 2003. **Hanno firmato e ratificato la convenzione tutti gli Stati membri e la stessa Unione europea, che in forza del diritto internazionale sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni**. L'articolo 9 (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco), l'articolo 10 (regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco), l'articolo 11 (confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco), l'articolo 13 (pubblicità) e l'articolo 15 (commercio illecito dei prodotti del tabacco) della convenzione sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze delle parti per l'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo è stata adottata per consenso una serie di orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della citata convenzione, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La FCTC dell'Organizzazione mondiale della sanità è la prima convenzione internazionale in materia sanitaria. Le sue disposizioni sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri allo stesso titolo, ad esempio, delle norme dell'OMC.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno **adeguare** i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza.

Emendamento

(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno **abbassare** i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza.

Or. en

Motivazione

In linea con l'evoluzione degli standard internazionali la Commissione dovrà in futuro limitarsi ad abbassare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio e ogni altro valore fissato per le emissioni con effetto tossico o di dipendenza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. **La Commissione deve monitorare attentamente l'uso del tabacco per pipe ad acqua da parte dei giovani, che registra un trend crescente oltre l'ambito del mercato più antico e tradizionale;**

Motivazione

Fumare il narghilè nei bar e nei night club è sempre più alla moda ma i suoi utilizzatori non sempre sanno che queste pipe ad acqua di solito contengono tabacco. L'Eurobarometro mostra che l'uso delle pipe ad acqua è più diffuso fra i giovani e gli studenti rispetto ad altre categorie.

Emendamento 4**Proposta di direttiva
Considerando 22***Testo della Commissione*

(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate **relative alla salute** di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. ***Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci.***

Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze **sanitarie** combinate (***testo e grafica***) di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione.

Motivazione

Superflua.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 bis. Se vengono utilizzate avvertenze sanitarie combinate, il resto della confezione deve essere standardizzata e priva di marchi, onde massimizzare l'impatto delle avvertenze stesse. E' provato che la confezione standardizzata è particolarmente efficace nel dissuadere i giovani dall'iniziare a fumare.

Or. en

Motivazione

Standardised "plain" packaging is anything but plain - most of the packet is covered with large graphic health warnings, and in Australia the background is a dark, drab brown. Four Member States are at varying stages of considering standard packs (UK, BE, FI and FR). Fully standardising packaging is the most effective way of removing obstacles to trade on the single market. It is also the best option in terms of health protection: it increases the impact of health warnings amongst those who have not yet started to smoke, and is proven to be effective at discouraging young people in particular from starting

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a

(23) Occorre per tutte le avvertenze relative alla salute stabilire una dimensione minima che ne assicuri la visibilità e l'efficacia e fare in modo che il meccanismo di apertura della confezione non ne comprometta in alcun modo l'integrità. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di

basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato.

catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente

Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie ***e di eventuali imballaggi esterni*** dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e

direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti.

assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti.

Or. en

Motivazione

Come prescritto dal Protocollo dell'OMS sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco, occorre che all'esterno di ogni tipo di condizionamento (pallet, master case, stecche ecc.) siano riportati elementi identificativi univoci. Gli elementi identificativi all'esterno dell'imballo e delle singole confezioni devono essere in rapporto fra loro in modo che le autorità sappiano cosa contiene un pallet, un master case o una stecca.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle **prescrizioni** della **legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della** presente direttiva. **Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la**

Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco **vanno vietate in quanto** facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle **disposizioni** della presente direttiva.

protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione conclude che le vendite transfrontaliere su Internet sono motivate da 1) offerta di prezzi più bassi per i prodotti illegali/contraffatti; 2) illecito sfruttamento delle differenze fra le imposizioni fiscali nazionali. Ciò provoca distorsioni di concorrenza visto che i rivenditori tradizionali - specie quelli con sede negli Stati membri a più forte tassazione - devono competere con i più bassi prezzi praticati (soprattutto) da chi rivende illegalmente su Internet.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

30 bis. La distribuzione gratuita di prodotti del tabacco in luoghi pubblici e tramite punti di vendita online è una pratica ancora esistente in vari Stati membri. Tali pratiche, che hanno come target i giovani e che mirano a "reclutare" nuovi fumatori, devono essere vietate.

Or. en

Motivazione

La distribuzione gratuita di sigarette a fini promozionali nei night club, nelle spiagge e in altri luoghi pubblici prende di mira i giovani ed è pertanto indifendibile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante *seguire l'evoluzione dei* prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori *un obbligo di notifica dei* prodotti del tabacco di nuova generazione, *fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.*

Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante *prevedere un'autorizzazione preventiva per i* prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori *l'obbligo di richiedere un'autorizzazione di immissione in commercio per i* prodotti del tabacco di nuova generazione.

Or. en

Motivazione

I prodotti del tabacco sono estremamente nocivi per la salute e non devono essere immessi in commercio senza la preventiva autorizzazione delle pubbliche autorità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza *e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco*

Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti *e* la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione.

possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

E' più opportuno che siano atti delegati e non atti di esecuzione a stabilire se e secondo quali modalità costituire panel di "assaggiatori" indipendenti per determinare se un prodotto del tabacco contenga una particolare fragranza.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco

Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, **la metodologia per determinare se un prodotto del tabacco contenga un aroma caratterizzante**, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di

da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Vedasi emendamento al considerando 37.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – ***allo stesso modo per tutti*** i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare ***allo stesso modo a tutti i*** prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali

Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – ***per*** i prodotti ***tanto nazionali quanto importati*** – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare ***ai*** prodotti ***tanto nazionali quanto importati***, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio

più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o introdurre nelle aree disciplinate dalla presente direttiva norme nazionali più rigorose, purché opportunamente motivate. Le norme più rigorose vanno applicate anche ai prodotti importati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare ***allo stesso modo a tutti i*** prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento ***dei*** prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni

Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare ***ai*** prodotti ***tanto nazionali quanto importati***, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento ***di*** prodotti del tabacco ***diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare***, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel

tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o introdurre anche nelle aree non disciplinate dalla presente direttiva norme nazionali più rigorose, purché opportunamente motivate. Le norme più rigorose vanno applicate anche ai prodotti importati.

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) *le* vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Emendamento

d) **il divieto delle** vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 16.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera e**

Testo della Commissione

e) l'obbligo di **notifica** dei prodotti del tabacco di nuova generazione;

Emendamento

e) l'obbligo di **autorizzazione preventiva all'immissione in commercio** dei prodotti del tabacco di nuova generazione;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 17.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

nell'intento di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute.

Emendamento

onde tener fede agli impegni assunti con la convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute, *specie dei giovani*.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è l'armonizzazione legislativa ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno. Decisivi comunque, ai fini della direzione dell'armonizzazione, sono la garanzia di un elevato livello di protezione sanitaria, specie per i giovani, e l'attuazione di standard concordati in sede internazionale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per *adeguare* i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per *abbassare* i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale.

Or. en

Motivazione

In linea con l'evoluzione degli standard internazionali la Commissione dovrà in futuro limitarsi ad abbassare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e **adeguare** il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e **abbassare** il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In linea con l'evoluzione degli standard internazionali la Commissione dovrà in futuro limitarsi ad abbassare ogni altro valore fissato per le emissioni con effetto tossico o di dipendenza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315

Emendamento

1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315

per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio.

L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame e nicotina è verificata in base alla norma ISO 8243.

per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio.

L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame, nicotina e **monossido di carbonio** è verificata in base alla norma ISO 8243.

Or. en

Motivazione

Questa norma internazionale è già utilizzata per misurare l'accuratezza delle indicazioni relative al monossido di carbonio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web **dedicato**, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno già siti dedicati alla lotta contro il tabagismo. L'emendamento chiarisce che non sono tenuti ad allestire un sito web interamente nuovo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri impongono ai fabbricanti e gli importatori un obbligo di informativa annuo, con decorrenza dal

primo anno civile intero successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui costi sostenuti in ogni Stato membro per la pubblicità, la promozione e le sponsorizzazioni.

Or. en

Motivazione

Come prescritto dall'articolo 13 della convenzione dell'OMS. Questo dato non è attualmente disponibile per l'UE.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione analizza tutti dati informativi forniti ai sensi del presente articolo (in particolare riguardanti la dipendenza e tossicità degli ingredienti, le ricerche di mercato e le vendite) e sottopone regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sintetico delle conclusioni cui è pervenuta.

Or. en

Motivazione

Sarebbe la prima volta che tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità di regolamentazione. L'analisi risulterebbe utile nei casi in cui si possono trarre insegnamenti per le future politiche in materia di lotta al tabagismo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli *eventuali diritti applicati dagli* Stati membri per la ricezione, la

6. Gli Stati membri *possono percepire diritti, determinati in misura ragionevole,*

memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo **non superano il costo di tali attività**.

per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'obbligo dell'imposizione di diritti deve essere coerente con il disposto dell'articolo 17.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

Emendamento

2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 **e va conseguentemente vietato in tutto il mercato unico**. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che adottando un atto di esecuzione la Commissione estende il divieto di un particolare prodotto al resto del mercato unico.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta mediante atti delegati **regole comuni per le** procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati

Emendamento

La Commissione adotta mediante atti delegati **criteri e** procedure **dettagliate** intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati

secondo la procedura di *esame di* cui all'articolo 21.

secondo la procedura di cui all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

E' più opportuno che siano atti delegati e non atti di esecuzione a stabilire se e secondo quali modalità costituire panel di "assaggiatori" indipendenti per determinare se un prodotto del tabacco contenga una particolare fragranza.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere *in misura apprezzabile*, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco.

Emendamento

7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco.

Or. en

Motivazione

Superflua.

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e

Emendamento

8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7 *e va conseguentemente vietato in tutto il mercato unico*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di

si basano sui dati scientifici più recenti.

cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che adottando un atto di esecuzione la Commissione estende il divieto di un particolare prodotto al resto del mercato unico.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica **in misura apprezzabile**, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi.

Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi.

Or. en

Motivazione

Superflua.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sulla superficie principale della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e **non**

Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sulla superficie principale della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e

siano, in tutto o in parte, *dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco.*

adottano ogni disposizione atta a impedire l'immissione sul mercato di ogni tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro che dissimuli o tronchi in tutto o in parte le avvertenze sanitarie.

Or. en

Motivazione

Occorrono misure per assicurare che le avvertenze sanitarie risultino chiaramente visibili al pubblico.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini;

Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini **di cui all'allegato I bis**;

Or. en

Motivazione

Per ovviare a un'omissione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata **relativa alla salute** sia quanto più possibile la stessa per ogni marca.

Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza **sanitaria** combinata **utilizzabile in un dato anno** sia quanto più possibile la stessa per ogni marca.

Motivazione

Per chiarire che ciascuna delle quattordici avvertenze sanitarie combinate utilizzabili in un dato anno devono essere ugualmente visibili su ciascuna marca di sigarette e di tabacco da arrotolare.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Un pacchetto di sigarette **può essere** duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione.

Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette **è** duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione.

Motivazione

Superflua.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le superfici della confezione unitaria e di eventuali imballaggi esterni delle sigarette e del tabacco da arrotolare non coperte dalle disposizioni della presente direttiva sono standardizzate nel modo seguente:

a) non contengono marchi commerciali o di altro tipo, eccezion fatta per la marca o eventuale variante denominativa del prodotto;

b) la marca e l'eventuale variante denominativa

i) non appaiono più di una volta su una data superficie;

ii) appaiono orizzontalmente, e orientate nello stesso senso, sotto l'avvertenza sanitaria combinata, al centro dello spazio restante sulle superfici anteriori e posteriori della confezione unitaria e dell'imballaggio esterno;

iii) sono conformi alle eventuali norme particolareggiate ex paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Standardised "plain" packaging is anything but plain - most of the packet is covered with large graphic health warnings, and in Australia the background is a dark, drab brown. Four Member States are at varying stages of considering standard packs (UK, BE, FI and FR). Fully standardising packaging is the most effective way of removing obstacles to trade on the single market. It is also the best option in terms of health protection: it increases the impact of health warnings amongst those who have not yet started to smoke, and is proven to be effective at discouraging young people in particular from starting.

Amendment 35

Proposta di direttiva

Articolo 13 - paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Sul prodotto del tabacco stesso non possono essere riportati marchi commerciali o di altro tipo

Or. en

Motivazione

Sulle singole sigarette non devono essere ammessi marchi o pittogrammi (ad esempio decorazioni floreali).

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma *e* alle dimensioni **delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura.**

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma, alle dimensioni **e al colore di fondo delle confezioni unitarie nonché al tipo e al corpo del carattere da utilizzare per il marchio e per ogni variante denominativa del prodotto.**

Or. en

Motivazione

Standardised "plain" packaging is anything but plain - most of the packet is covered with large graphic health warnings, and in Australia the background is a dark, drab brown. Four Member States are at varying stages of considering standard packs (UK, BE, FI and FR). Fully standardising packaging is the most effective way of removing obstacles to trade on the single market. It is also the best option in terms of health protection: it increases the impact of health warnings amongst those who have not yet started to smoke, and is proven to be effective at discouraging young people in particular from starting.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli

Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie **e imballaggi esterni** dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati,

fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Come prescritto dal "Protocollo dell'OMS sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco", occorre che all'esterno di ogni tipo di imballo (pallet, master case, stecche ecc.) siano riportati elementi identificativi univoci. Gli elementi identificativi all'esterno dell'imballo e all'interno delle singole confezioni devono essere in rapporto fra loro in modo che le autorità sappiano cosa contiene un pallet, una master case o una stecca. Ogni riconfezionamento deve essere soggetto a registrazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli elementi identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili all'identificativo univoco dell'imballaggio esterno. Ogni modifica della riferibilità reciproca fra confezioni unitarie e imballaggio esterno è registrata nella banca dati di cui al paragrafo 6.

Or. en

Motivazione

Come prescritto dal "Protocollo dell'OMS sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco", occorre che all'esterno di ogni tipo di imballo (pallet, master case, stecche ecc.) siano riportati elementi identificativi univoci. Gli elementi identificativi all'esterno dell'imballo e all'interno delle singole confezioni devono essere in rapporto fra loro in modo che le autorità sappiano cosa contiene un pallet, una master case o una stecca. Ogni riconfezionamento deve essere soggetto a registrazione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie **delle quali** entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie.

Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie **e gli imballaggi esterni dei quali** entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso, **e trasmettano i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati conforme al disposto del paragrafo 6**. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie.

Or. en

Motivazione

Come prescritto dal "Protocollo dell'OMS sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco", occorre che all'esterno di ogni tipo di imballo (pallet, master case, stecche ecc.) siano riportati elementi identificativi univoci. Gli elementi identificativi all'esterno dell'imballo e all'interno delle singole confezioni devono essere in rapporto fra loro in modo che le autorità sappiano cosa contiene un pallet, una master case o una stecca. Ogni riconfezionamento deve essere soggetto a registrazione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo

Emendamento

6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo

indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione.

indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. ***Il soggetto terzo indipendente non deve avere interessi commerciali o personali nell'industria del tabacco e settori collegati.*** L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati ***dalla Commissione, assistita*** da un revisore esterno ***indipendente***, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Occorrono ulteriori garanzie di una netta separazione fra l'organizzazione - pienamente indipendente - preposta all'archiviazione dati e l'industria del tabacco.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse

Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse

sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm², che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione.

sul mercato rechino un elemento di sicurezza, visibile **o meno**, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm², che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione.

Or. en

Motivazione

Elementi di sicurezza invisibili rendono la contraffazione più difficile. Tuttavia, poiché gli elementi invisibili possono essere verificati solo dagli addetti, gli accorgimenti di sicurezza devono comprendere elementi sia visibili che invisibili come nei sistemi usati per le sigarette in Regno Unito, Turchia, Brasile e Malesia.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri ***dispongono che le rivendite che intendono*** effettuare vendite a distanza ***transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti:***

a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti;

Emendamento

1. Gli Stati membri ***vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di*** effettuare vendite ***transfrontaliere*** a distanza.

b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione;

c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

Or. en

Motivazione

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di distribuire prodotti del tabacco gratuitamente o a prezzi scontati mediante canali di vendita transfrontaliera a distanza o altri canali.

Or. en

Motivazione

La distribuzione gratuita di sigarette a fini promozionali nei night club, nelle spiagge e in altri luoghi pubblici prende di mira i giovani ed è pertanto indifendibile.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Motivazione

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

*Testo della Commissione**Emendamento*

4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età.

soppresso

Motivazione

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco.

soppresso

Or. en

Motivazione

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione

Autorizzazione preventiva all'immissione in commercio di prodotti del tabacco di nuova generazione

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono essere in grado, se necessario, di impedire la

commercializzazione di prodotti del tabacco di nuova generazione.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Gli Stati membri prevedono un'autorizzazione preventiva per l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco di nuova generazione. A tal fine gli Stati membri introducono un sistema autorizzativo e percepiscono diritti determinati in misura ragionevole.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono essere in grado, se necessario, di impedire la commercializzazione di prodotti del tabacco di nuova generazione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco ***notifichino*** alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. ***La notifica*** è presentata ***elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di*** una descrizione dettagliata del prodotto in questione e ***delle*** informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che ***notificano*** un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono

1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco ***presentino*** alle autorità competenti degli Stati membri ***una richiesta per*** ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. ***La richiesta*** è presentata ***elettronicamente ed è accompagnata da*** una descrizione dettagliata del prodotto in questione e ***dalle*** informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che ***richiedono l'autorizzazione ad immettere sul mercato*** un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle

anche alle autorità competenti:

autorità competenti:

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono essere in grado, se necessario, di impedire la commercializzazione di prodotti del tabacco di nuova generazione.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. ***Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato.***

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che, ***dopo l'immissione sul mercato***, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono essere in grado, se necessario, di impedire la commercializzazione di prodotti del tabacco di nuova generazione.

Emendamento 52

**Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri stabiliscono le norme

Emendamento

3. Gli Stati membri stabiliscono le norme

relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Ogni sanzione pecuniaria applicabile per violazioni intenzionali deve essere superiore ai vantaggi economici ottenibili con la violazione.***

Or. en

Motivazione

Le sanzioni pecuniarie devono essere almeno equivalenti ai profitti realizzati. Si tratta di un principio seguito nelle proposte legislative attinenti ad altri settori, come il riciclaggio di navi e la revisione della vigente normativa sui controlli dopo lo scandalo della carne di cavallo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 23 - paragrafo 2 - lettera b

Testo della Commissione

b) agli sviluppi del mercato dei prodotti del tabacco di nuova generazione, tenendo conto, tra l'altro, delle ***notifiche ricevute*** a norma dell'articolo 17;

Emendamento

b) agli sviluppi del mercato dei prodotti del tabacco di nuova generazione, tenendo conto, tra l'altro, delle ***autorizzazioni rilasciate*** a norma dell'articolo 17;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 17.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro può, tuttavia,

Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia,

mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, ***applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti***, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali ***si applicano indistintamente a tutti i prodotti, compresi quelli importati da un altro Stato membro o da un paese terzo.*** ***Esse*** sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che, se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, queste devono applicarsi anche ai prodotti importati.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre, conformemente al

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre, conformemente al

trattato, disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva. Tali disposizioni nazionali devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono essere necessarie e proporzionate rispetto al loro obiettivo. **Non** devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva.

trattato, disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva. Tali disposizioni nazionali devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono essere necessarie e proporzionate rispetto al loro obiettivo. ***Esse si applicano indistintamente a tutti i prodotti, compresi quelli importati da un altro Stato membro o da un paese terzo, e non*** devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che, se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, queste devono applicarsi anche ai prodotti importati.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 26 – lettera a

Testo della Commissione

a) prodotti del tabacco;

Emendamento

soppressa

Or. en

Motivazione

Superflua.

MOTIVAZIONE

Sono passati quasi vent'anni da quando l'UE ha adottato l'attuale direttiva sui prodotti del tabacco, la quale ha introdotto un ventaglio di misure di lotta al tabagismo che comprendono:

- un divieto relativo ai termini, quali "mild" o "light", che potrebbero indurre in errore i fumatori, lasciando intendere una minore nocività del prodotto rispetto ad altri;
- livelli massimi di tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio;
- obblighi di segnalazione per quanto concerne gli ingredienti;
- avvertenze relative alla salute di dimensione minima su tutti i prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco non da fumo, i quali devono presentare un'avvertenza generale relativa alla salute;
- un insieme comune di avvertenze illustrate che gli Stati membri possono decidere di apporre sulle confezioni.

La direttiva attualmente in vigore è stata oggetto di azioni legali da parte delle industrie di tabacco. Tuttavia, gli organi giurisdizionali ne hanno confermato la validità.

Fumo e salute: la sfida nel dissuadere i giovani fumatori

Dodici anni dopo, il fumo è rimasto la principale causa di morti evitabili nell'UE, uccidendo circa 700 000 persone ogni anno. Le misure adottate negli anni per ridurre il fumo hanno avuto degli effetti: negli ultimi dieci anni il numero di fumatori nell'UE ha registrato un calo, passando da circa il 40% nell'UE a 15 nel 2002 al 28% nell'UE a 27 nel 2012.

Tuttavia, i tassi di prevalenza tra i giovani (15-25), pari al 29%, sono più elevati di quelli riferiti all'intera popolazione. Sappiamo che sono i bambini, e non gli adulti, a iniziare a fumare: il 70% dei fumatori comincia prima di compiere 18 anni, molti persino più giovani. Secondo una recente indagine dell'OMS sull'andamento del fumo tra i giovani di 15 anni, la tendenza che emerge è ancora più preoccupante: nel periodo tra il 2001 e il 2005 l'andamento del fumo era in diminuzione nella stragrande maggioranza dei paesi, mentre nel periodo più recente preso in esame, dal 2005 al 2010, la prevalenza del tabagismo tra i ragazzi era in aumento in 14 paesi mentre quella tra le ragazze era in aumento in 9 paesi. Pertanto, la Commissione europea sta giustamente prestando gran parte della sua attenzione, nell'ambito del nuovo progetto di direttiva sui prodotti del tabacco, a misure volte a dissuadere i giovani dal fumo, come, ad esempio, l'introduzione di avvertenze relative alla salute più dure nonché del divieto di utilizzare confezioni e aromi che possono risultare particolarmente attraenti per i giovani.

La Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo – un nuovo contesto internazionale

L'adozione, da parte dell'UE nel suo insieme e di tutti i singoli Stati membri, della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) costituisce uno sviluppo fondamentale a livello internazionale dall'ultima direttiva sui prodotti del tabacco. Tale

convenzione giuridicamente vincolante, entrata in vigore nel 2005, consta di 176 firmatari e obbliga le parti a ridurre la domanda e l'offerta di prodotti del tabacco nonché a proteggere le politiche di lotta contro il tabagismo dall'influenza esercitata dall'industria. Propone un ventaglio di misure che comprendono orientamenti relativi alla dimensione minima delle avvertenze relative alla salute, avvertenze illustrate obbligatorie e restrizioni per le confezioni che valorizzano l'attrattività dei prodotti del tabacco. Diversi Stati membri hanno espresso proposte proprie per attuare la FCTC: in 14 Stati membri la dimensione minima del pacchetto è di 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), le avvertenze illustrate sono utilizzate in dieci Stati membri (BE, RO, UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), i messaggi che invitano a interrompere l'utilizzo del prodotto sono obbligatori in quattro Stati membri (BE, FR, NL, SI) e facoltativi in altri nove (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Queste differenze che emergono nella regolamentazione e la necessità di attuare la FCTC hanno spinto il Parlamento europeo e il Consiglio a invitare più volte la Commissione a rivedere l'attuale direttiva sui prodotti del tabacco.

La FCTC ha portato altri paesi terzi a rafforzare la loro regolamentazione in materia di tabacco. È ben noto il caso dell'Australia, che ha adottato confezioni totalmente standardizzate ("generiche") nel novembre 2011 e ha vinto la causa contro i produttori di tabacco nell'agosto 2012. La Nuova Zelanda ha annunciato che intende fare altrettanto e il governo del Regno Unito sta attualmente esaminando detta misura. Molti altri paesi si trovano a uno stadio più avanzato rispetto all'UE per quanto concerne la normativa in materia di lotta al tabagismo. Le avvertenze illustrate sono obbligatorie in sessantatré paesi. Il Brasile ha vietato tutti i tipi di aromi e altri additivi, così come il Canada, dove l'unica eccezione è rappresentata dal mentolo. Gli Stati Uniti hanno vietato tutti gli aromi caratterizzanti, eccetto il mentolo. La percentuale di fumatori in Brasile, poco meno del 15%, rappresenta la metà della media europea. Anche le percentuali che si registrano in Canada (17%) e negli Stati Uniti (18,9%) sono ben al di sotto di quelle europee.

Principali modifiche proposte al progetto di direttiva

Ingredienti: l'idea che i prodotti del tabacco debbano avere l'aspetto e il gusto del tabacco è fondamentale per il ragionamento che sta dietro alla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco. La proposta vieta pertanto tutti i cosiddetti "aromi caratterizzanti" nelle sigarette, nel tabacco da arrotolare e nel tabacco non da fumo. Gli aromi di cioccolato, di frutta e il mentolo costituiscono alcuni esempi di detti aromi. È altresì introdotto un divieto per altri additivi come le vitamine, in quanto si potrebbe dare l'impressione che il prodotto rechi dei benefici per la salute o che sia meno nocivo. La proposta non vieta gli additivi considerati essenziali per la produzione di tabacco e prevede che i sigari, i sigaretti, il tabacco da pipa e quello per narghilè (water-pipe tobacco) siano esentati dal divieto che si applica ai prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti, a condizione che questi continuino a essere utilizzati principalmente da fumatori meno giovani. Il relatore appoggia tutte queste misure; è tuttavia preoccupato circa le recenti tendenze nell'uso di tabacco per narghilè da parte dei giovani e auspica che la Commissione monitori tale fenomeno con attenzione.

Etichettatura e confezionamento: il progetto di legge introduce l'obbligo di apporre, sul retro o sul fronte di tutti i pacchetti di sigarette e di tabacco da arrotolare, avvertenze combinate, testuali e illustrate, di dimensioni pari al 75% della confezione. La Commissione

non propone un confezionamento completamente standardizzato come in Australia, ma lascia agli Stati membri la libertà di introdurre nel diritto nazionale una totale standardizzazione per le parti della confezione che non sono disciplinate dalla direttiva. La proposta vieta anche una serie di caratteristiche che potrebbero ingannare i consumatori relativamente ai prodotti: sigarette "slim", parole quali "naturale", "biologico" e colori ingannevoli. Una confezione unitaria di sigarette conterrebbe un minimo di 20 sigarette. Tali misure vieterebbero i pacchetti di sigarette simili alle confezioni dei profumi o dei rossetti. Viene proposta una dimensione minima di 40g per i sacchetti del tabacco da arrotolare. Il relatore appoggia tutte queste misure, ma propone di andare oltre per quanto riguarda le sigarette e il tabacco da arrotolare, suggerendo un processo di standardizzazione che rimuova l'evidente branding dall'imballaggio. Ciò non va tanto lontano quanto è andata la legge australiana, che ha standardizzato gli imballaggi di tutti i prodotti del tabacco, in quanto riguarda unicamente le sigarette e il tabacco da arrotolare, ovvero i prodotti maggiormente utilizzati per incitare i giovani a iniziare a fumare.

Il capo in questione comprende altresì una serie di disposizioni rafforzate in materia di rintracciabilità e sicurezza al fine di combattere il commercio illegale di sigarette. Le misure comprendono un identificativo unico su ogni confezione e un sistema per tracciare e rintracciare tutte le vendite di sigarette. Il relatore appoggia tutte queste misure e ha aggiunto emendamenti al fine di potenziare la sicurezza contro la contraffazione e garantire che la rintracciabilità che caratterizza le confezioni singole si applichi anche alle confezioni multiple.

Tabacco per uso orale

Nella nuova legge sono mantenute le restrizioni relative alla vendita del tabacco per uso orale (snus). Il relatore condivide tale posizione.

Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco

La vendita di prodotti del tabacco via Internet costituisce un fenomeno nuovo e quindi non è contemplata dalla direttiva esistente sui prodotti del tabacco. Pare che vi siano pochi incentivi nel legalizzare le vendite di sigarette su Internet poiché le tasse devono essere pagate dal venditore nel paese di vendita e i compratori non possono beneficiare delle differenze di tassazione. Questo porta la Commissione a concludere nella sua valutazione d'impatto che, in genere, i prodotti del tabacco venduti su Internet non sono conformi alla direttiva sui prodotti del tabacco (ad esempio per quanto concerne le avvertenze relative alla salute e gli ingredienti). Inoltre, vi sono problemi con i sistemi di verifica dell'età e la pubblicità illecita su Internet. La FCTC chiede di vietare la vendita di tabacco via Internet, e in nove Stati membri tale divieto è già in vigore. La Commissione propone pertanto un nuovo quadro normativo, eppure il relatore ritiene che il divieto di tale attività commerciale sarebbe l'opzione strategica migliore e più chiara. Il relatore è altresì preoccupato per le aziende che distribuiscono campioni gratuiti di sigarette via Internet e altri canali e propone di vietare tali attività.

Prodotti del tabacco di nuova generazione

La Commissione propone un sistema di notifica per ogni prodotto del tabacco di nuova generazione al fine di garantire che tutti i nuovi prodotti siano pienamente conformi alla direttiva, ma lascia agli Stati membri la possibilità di introdurre un sistema di autorizzazione preventiva. Il relatore ritiene che l'autorizzazione preventiva dovrebbe costituire la regola per

tutti i prodotti del tabacco di nuova generazione e ha presentato taluni emendamenti al riguardo.

Sigarette elettroniche

La direttiva esistente sui prodotti del tabacco non comprende i prodotti che contengono nicotina, ma attualmente si propone la loro inclusione nel campo di applicazione della nuova direttiva. Il principale sviluppo dal 2001 è costituito dall'introduzione sul mercato di sigarette elettroniche, il cui mercato è in crescita. Non vi è alcun approccio comune a livello dell'UE per quanto concerne la regolamentazione delle sigarette elettroniche. Attualmente, solo due Stati membri dispongono di leggi specifiche, ma in circa la metà degli Stati membri la nicotina è considerata un medicinale per la sua funzione, ragion per cui, tecnicamente, le sigarette elettroniche non possono essere vendute a meno che non siano autorizzate come medicinali, proprio come vale per gli altri prodotti per smettere di fumare. In altri Stati membri non esistono normative specifiche, il che significa che le sigarette elettroniche sono disciplinate dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. L'anno scorso si sono registrate nove segnalazioni da parte del sistema RAPEX relativamente a problemi con le sigarette elettroniche. Per quanto concerne le sigarette elettroniche che non sono autorizzate come medicinali, non è possibile affermare che esse contribuiscono alla disassuefazione dal fumo. Gli Stati Uniti stanno attualmente sviluppando leggi per regolamentare le sigarette elettroniche secondo quanto previsto della legislazione relativa alla lotta al tabagismo.

La Commissione propone un duplice approccio per la regolamentazione delle sigarette elettroniche e altri prodotti contenenti nicotina. I prodotti che hanno un tenore in nicotina superiore a un certo livello – tra cui la maggioranza delle sigarette elettroniche attualmente sul mercato – dovrebbero essere autorizzati come medicinali. Quelli al di sotto di detta soglia sarebbero ammessi sul mercato con avvertenze relative alla salute.

Le opinioni degli esperti nella lotta contro il tabagismo sono divergenti per quanto concerne le sigarette elettroniche. Vi è un consenso generale circa la necessità di un miglioramento della regolamentazione, ma ci si chiede se le sigarette elettroniche rappresentino un utile prodotto di sostituzione per i fumatori, il quale li aiuta a ridurre i danni, o se siano semplicemente un modo per permettere ai fumatori di restare tali e di fumare nicotina negli ambienti senza fumo e/o se siano un prodotto utilizzato per attrarre nuovi fumatori e farli diventare dipendenti dalla nicotina e, potenzialmente, dal tabacco. Vi sono anche preoccupazioni per il fatto che le sigarette elettroniche potrebbero rendere nuovamente il tabagismo un comportamento normale. Il relatore ha chiesto ai servizi del Parlamento uno studio per esaminare le prove raccolte sulle sigarette elettroniche e presenterà proposte a tale riguardo una volta che detto studio sarà disponibile e dopo aver consultato colleghi ed esperti.

Prodotti da fumo a base di erbe

Questi prodotti non sono disciplinati dall'attuale direttiva sui prodotti del tabacco e sono oggetto di diversi regimi normativi nei vari paesi. Le sigarette a base di erbe sono spesso considerate innocue o sicuramente meno dannose del tabacco. Tuttavia, alcune prove dimostrano che il loro utilizzo non è privo di rischi e, pertanto, la Commissione propone un sistema di etichettatura per questi prodotti che il relatore appoggia.

ALLEGATO

Legislative footprint

As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

| |
|---|
| EU and National Regulatory Agencies |
| European Commission DG SANCO and Commissioner Borg |
| Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU |
| Lithuanian Health Minister |
| Czech Agricultural Minister |
| UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency |
| Dutch Permanent Representation to the EU |
| World Health Organisation |
| United States Food and Drugs Agency |
| Honduran Mission to the European Union |
| Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España |
| NGOs |
| Smoke Free Partnership and the European Heart Network |
| Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer Group¹. |
| UK Cancer Research |
| British Heart Foundation |
| UK Centre for Tobacco Control Studies |
| UK Action on Smoking & Health |
| Smokefree Yorkshire and the Humber |
| Industry |
| Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers^{2 3}. |
| Open meeting with the electronic cigarette industry^{4 5}. |
| Association of the European Self-Medication Industry |

¹ Participant list and meeting record available <http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html>

² Participant list available

[http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p](http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.pdf)

³ record of the meeting available

<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone>

⁴ Participant list available

[http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p](http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.pdf)

⁵ and record of the meeting available

<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone>

